


I edizione **2025**

SCHEMI di DIRITTO
**PROCESSUALE
CIVILE**
A lettura guidata



**Neldiritto
Editore**

27. Scrittura privata (artt. 214-220)



DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

27. Scrittura privata (artt. 214-220)

La **scrittura privata**, secondo l'**art. 214 c.p.c.**, è un documento sottoscritto dalle parti senza l'intervento di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Tale atto ha **piena efficacia probatoria** in merito alla provenienza delle dichiarazioni in esso contenute, a meno che la parte contro cui viene prodotto **non ne disconosca la sottoscrizione** o che questa non sia legalmente considerata **riconosciuta**.

Se la controparte **contesta l'autenticità** della scrittura privata, si avvia la **procedura di verifica** (art. 216 c.p.c.), che serve a dimostrare la validità del documento. La verifica può avvenire in due modi: **in via principale**, mediante citazione in un procedimento autonomo ovvero **in via incidentale**, all'interno di un processo in corso, nel quale la controparte abbia **disconosciuto** la scrittura.

La decisione sulla verifica spetta sempre al **collegio** (art. 220 c.p.c.).

Affinché una parte possa disconoscere una scrittura privata, è necessario che **nega formalmente** di aver apposto la propria firma o di aver redatto il documento (art. 214 c.p.c.). A quel punto, la controparte che intende utilizzarlo può chiedere la **verificazione**, presentando i mezzi di prova utili a dimostrarne l'autenticità. Questa può avvenire attraverso:

- la **produzione o indicazione di scritture di comparazione**, ossia documenti autentici da confrontare con la scrittura contestata;
- la **nomina di un consulente tecnico**, che analizzi la firma o il contenuto dell'atto.

Il giudice istruttore, in questa fase, adotta le misure necessarie per la **custodia del documento**, stabilisce un **termine per il deposito delle scritture di comparazione** e decide sull'**ammissione di ulteriori prove** (art. 217 c.p.c.).

L'**art. 215 c.p.c.** stabilisce che la scrittura privata si considera **tacitamente riconosciuta** in caso di **contumacia della parte a cui è attribuita**, salvo che essa si costituisca successivamente e la disconosca nella **prima udienza utile** o entro il termine assegnato dal giudice (art. 293, comma 3 c.p.c.) ovvero di **mancata contestazione da parte della controparte**: se la parte presente in giudizio non disconosce espressamente la scrittura **alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione**, l'atto si considera riconosciuto.

Cos'è la scrittura privata?

Quali rimedi sono previsti avverso il disconoscimento di una scrittura privata?

Quando si parla di riconoscimento tacito?